



*DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE*

Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria Generale, Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Direttrice Aurelia Jannelli

Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale
Osservatorio elettorale
Responsabile Silvia Salvai

Redazione a cura di Antonella Boffano, Alberto Crosio, Nicoletta Losano

Impaginazione a cura di Alessandra Scavello

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino tel. 011/5757375
<https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/servizi/osservatorio-elettorale>

Aprile 2024

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
GUIDA AL VOTO PER L'ELETTORE	12
<i>Quando si vota.....</i>	<i>12</i>
<i>I Comuni al voto.....</i>	<i>12</i>
<i>Chi ha diritto al voto</i>	<i>16</i>
<i>Documenti necessari per votare</i>	<i>17</i>
INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - INCANDIDABILITÀ.....	31
<i>Ineleggibilità.....</i>	<i>31</i>
<i>Incompatibilità.....</i>	<i>34</i>
<i>Incandidabilità.....</i>	<i>37</i>
<i>Cancellazione dalle liste per incandidabilità</i>	<i>41</i>
DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.....	42
<i>Normativa di riferimento:.....</i>	<i>42</i>
LE SPESE ELETTORALI.....	45
<i>Limiti delle spese elettorali</i>	<i>45</i>
<i>Il mandatario elettorale.....</i>	<i>47</i>
<i>Pubblicità delle spese elettorali.....</i>	<i>47</i>
IL SISTEMA ELETTORALE	49
<i>Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.....</i>	<i>49</i>
<i>Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.....</i>	<i>49</i>
<i>Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.....</i>	<i>51</i>
TABELLE RIEPILOGATIVE DEI SISTEMI ELETTORALI COMUNALI	54

INTRODUZIONE

La presente pubblicazione si articola in cinque sezioni.

La prima contiene una breve **guida al voto** per l'elettore e l'identificazione degli 801 Comuni piemontesi che andranno al voto nelle prossime elezioni amministrative di giugno 2024.

Una seconda sezione è dedicata alle condizioni di **ineleggibilità**, che hanno natura invalidante e determinano la nullità dell'elezione, quelle di **incompatibilità**, che producono la decadenza del titolare della carica elettiva in caso di mancato esercizio dell'opzione fra le cariche, e quelle di **incandidabilità** che impediscono a quei soggetti che hanno riportato condanna definitiva per certi gravi reati di presentare la propria candidatura.

Le sezioni terza, quarta e quinta riguardano la disamina sintetica della disciplina della **campagna elettorale**, delle **spese elettorali** e del **sistema elettorale**, considerato distintamente per le due categorie di comuni previste dalla legislazione vigente.

GUIDA AL VOTO PER L'ELETTORE

Quando si vota¹

Sabato 8 (dalle ore 15,00 alle ore 23,00) e **domenica 9 giugno** (dalle ore 7,00 alle ore 23,00)

Domenica 23 (dalle ore 7,00 alle ore 23,00) e **lunedì 24 giugno** (dalle ore 7,00 alle ore 15,00) eventuale turno di ballottaggio.

I Comuni piemontesi al voto²

E' indicato tra parentesi il numero di abitanti (censimento 2021). In carattere **grassetto** sono individuati i comuni la cui consistenza demografica è superiore ai 15.000 abitanti, in cui si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno³.

Provincia di Alessandria (130 Comuni)

Albera Ligure (314)	Alfiano Natta (727)	Altavilla Monferrato (399)
Alzano Scrivia (348)	Avolasca (253)	Balzola (1.261)
Basaluzzo (2.001)	Bassignana (1.556)	Belforte Monferrato (499)
Bergamasco (709)	Berzano di Tortona (157)	Bistagno (1.765)
Borghetto di Borbera (1.924)	Bosco Marengo (2.241)	Bosio (1.062)
Bozzole (311)	Brignano-Frascata (426)	Cabella Ligure (468)
Camagna Monferrato (468)	Camino (736)	Cantalupo Ligure (454)
Capriata d'Orba (1.777)	Carbonara Scrivia (1.104)	Carentino (321)
Carpeneto (911)	Cartosio (720)	Casale Monferrato (32.399)
Casaleggio Boiro (370)	Casalnoceto (969)	Casasco (121)

¹ Il comma 3 dell'articolo 1 del d.l. 29 gennaio 2024 n. 7 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38 stabilisce che "In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) **le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23**".

² L'elenco di tutti i Comuni italiani in cui si voterà è consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-piemonte-2024/>

Cassinelle (852)	Castellania Coppi (88)	Castellar Guidobono (398)
Castelletto d'Orba (1.855)	Castelletto Merli (452)	Cavatore (261)
Cereseto (396)	Cerreto Grue (302)	Coniolo (445)
Conzano (951)	Costa Vescovato (316)	Cremolino (1.012)
Denice (171)	Dernice (180)	Fabbrica Curone (586)
Felizzano (2.131)	Fraconalto (303)	Frascaro (449)
Fresonara (623)	Frugarolo (1.893)	Gabiano (1.022)
Garbagna (615)	Giarole (671)	Gremiasco (292)
Grogna (221)	Grondona (476)	Lerma (801)
Lu Cuccaro Monferrato (1.3)	Masio (1.278)	Melazzo (1.258)
Mirabello Monferrato (1.211)	Mombello Monferrato (925)	Momperone (195)
Mongiardino Ligure (154)	Montaldeo (232)	Montechiaro d'Acqui (501)
Montegioco (284)	Montemarzino (311)	Mornese (710)
Morsasco (606)	Murisengo (1.291)	Occimiano (1.242)
Odalengo Piccolo (239)	Orsara Bormida (400)	Ottiglio (594)
Ovada (10.873)	Oviglio (1.196)	Ozzano Monferrato (1.366)
Paderna (198)	Pareto (517)	Parodi Ligure (614)
Pasturana (1.286)	Pecetto di Valenza (1.166)	Pontestura (1.312)
Ponzano Monferrato (315)	Ponzone (999)	Pozzol Groppo (296)
Pozzolo Formigaro (4.513)	Prasco (479)	Predosa (1.895)
Quargnento (1.347)	Quattordio (1.497)	Ricaldone (612)
Rivarone (393)	Roccaforte Ligure (123)	Rocchetta Ligure (218)
Sala Monferrato (340)	Sale (3.916)	San Cristoforo (542)
San Giorgio Monferrato (1.201)	San Sebastiano Curone (525)	Sardigliano (386)
Sarezzano (1.124)	Serralunga di Crea (509)	Sezzadio (1.174)
Silvano d'Orba (1.914)	Solero (1.565)	Solonghello (195)
Spigno Monferrato (923)	Spineto Scivia (367)	Stazzano (2.337)
Strevi (1.896)	Tagliolo Monferrato (1.503)	Tassarolo (599)
Terruggia (912)	Ticineto (1.307)	Tortona (26.461)
Treville (258)	Trisobbio (667)	Vignale Monferrato (943)
Vignole Borbera (2.022)	Viguzzolo (3.054)	Villadeati (481)
Villalvernia (876)	Villamiroglio (299)	Villanova Monferrato (1.748)
Villaromagnano (653)	Visone (1.138)	Volpeglino (134)
Voltaggio (667)		

Provincia di Asti (86 Comuni)

Agliano Terme (1.526)	Antignano (949)	Aramengo (565)
Azzano d'Asti (384)	Baldichieri d'Asti (1.090)	Belveglio (314)
Berzano di San Pietro (397)	Bruno (297)	Bubbio (802)
Buttigliera d'Asti (2.496)	Calamandrana (1.661)	Calliano Monferrato (1.209)
Calosso (1.146)	Canelli (10.181)	Cantarana (987)
Cassinasco (542)	Castagnole delle Lanze (3.648)	Castel Boglione (572)
Castel Rocchero (389)	Castell'Alfero (2.637)	Castellero (291)
Castello di Annone (1.809)	Castelnuovo Calcea (692)	Castelnuovo Don Bosco (3.109)
Cellarengo (710)	Celle Enomondo (452)	Cerro Tanaro (588)
Cessole (362)	Chiusano d'Asti (250)	Cisterna d'Asti (1.224)
Coazzolo (293)	Cocconato (1.406)	Corsione (192)
Cortandone (311)	Cortazzone (588)	Cortiglione (536)
Cossombrato (518)	Costigliole d'Asti (5.679)	Cunico (437)
Dusino San Michele (1.088)	Ferrere (1.499)	Fontanile (493)
Frinco (762)	Grana Monferrato (523)	Grazzano Badoglio (5)
Incisa Scapaccino (2.028)	Isola d'Asti (1.964)	Loazzolo (296)
Maretto (380)	Moasca (514)	Mombaldone (193)
Mombaruzzo (986)	Monale (984)	Moncalvo (2.745)
Mongardino (863)	Montabone (311)	Montafia (927)
Montaldo Scarampi (699)	Montechiaro d'Asti (1.206)	Montemagno Monferrato (1.053)
Passerano Marmorito (432)	Penango (445)	Piea (522)
Pino d'Asti (205)	Portacomaro (1.926)	Refrancore (1.579)
Revigliasco d'Asti (729)	Robella (437)	Rocaverano (368)
Rocchetta Palafea (342)	Rocchetta Tanaro (1.367)	San Damiano d'Asti (8.075)
San Giorgio Scarampi (97)	San Martino Alfieri (660)	San Marzano Oliveto (989)
Serole (102)	Sessame (239)	Soglio (135)
Tigliole (1.703)	Vaglio Serra (276)	Viarigi (868)
Vigliano d'Asti (816)	Villa San Secondo (379)	Villafranca d'Asti (2.930)
Vinchio (548)		

Provincia di Biella (59 Comuni)

Andorno Micca (3.043)	Benna (1.146)	BIELLA (42.783)
Bioglio (905)	Borriana (861)	Brusnengo (1.975)
Callabiana (147)	Camandona (311)	Camburzano (1.120)
Candelo (7.271)	Caprile (196)	Casapinta (397)
Cavaglià (3.546)	Cerrione (2.810)	Cossato (14.015)
Crevacuore (1.390)	Curino (463)	Donato (710)

Dorzano (*) (528)	Gaglianico (3.741)	Giffenga (104)
Graglia (1.466)	Magnano (366)	Massazza (569)
Miagliano (548)	Mongrando (3.667)	Mottalciata (1.332)
Muzzano (578)	Netro (939)	Occhieppo Inferiore (3.753)
Occhieppo Superiore (2.638)	Pettinengo (1.470)	Piatto (478)
Piedicavallo (174)	Pollone (2.033)	Ponderano (3.740)
Portula (1.133)	Pralungo (2.290)	Pray (2.008)
Quaregna Cerreto (2.031)	Ronco Biellese (1.432)	Roppolo (861)
Sagliano Micca (1.540)	Sala Biellese (571)	Sandigliano (2.570)
Sordevolo (1.299)	Sostegno (740)	Strona (967)
Tollegno (2.383)	Valdengo (2.396)	Valdilana (10.235)
Valle San Nicolao (881)	Verrone (1.177)	Vigliano Biellese (7.596)
Villa del Bosco (316)	Villanova Biellese (182)	Viverone (1.353)
Zimone (392)	Zubiena (1.117)	

Provincia di Cuneo (172 Comuni)

Alba (31.095)	Albaretto della Torre (221)	Arguello (199)
Bagnasco (973)	Baldissero d'Alba (1.048)	Barolo (660)
Battifollo (211)	Beinette (3.441)	Bellino (95)
Belvedere Langhe (337)	Bernezzo (4.219)	Bonvicino (100)
Borgomale (386)	Bosia (170)	Bossolasco (639)
Boves (9.641)	Bra (29.536)	Briaglia (305)
Brondello (261)	Busca (10.127)	Camerana (575)
Canale (5.514)	Canosio (79)	Caraglio (6.755)
Cardè (1.143)	Cartignano (175)	Castagnito (2.184)
Castelletto Stura (1.349)	Castelletto Uzzone (310)	Castellinaldo d'Alba (915)
Castellino Tanaro (281)	Castiglione Falletto (690)	Castino (458)
Cavallerleone (673)	Celle di Macra (84)	Centallo (6.875)
Ceresole Alba (2.006)	Cerretto Langhe (402)	Cervasca (5.148)
Cervere (2.255)	Ceva (5.641)	Cherasco (9.447)
Chiusa di Pesio (3.548)	Cigliè (183)	Cissone (80)
Clavesana (799)	Corneliano d'Alba (2.142)	Dogliani (4.553)
Envie (1.954)	Farigliano (1.698)	Faule (464)
Feisoglio (295)	Fossano (24.242)	Frabosa Sottana (1.604)
Gaiola (574)	Gambasca (347)	Garessio (2.881)
Genola (2.587)	Gorzegno (255)	Gottasecca (130)
Govone (2.255)	Guarene (3.513)	Igliano (67)
Isasca (72)	La Morra (2.675)	Lagnasco (1.395)

Lequio Berria (432)	Lesegno (788)	Levice (204)
Limone Piemonte (1.402)	Lisio (191)	Macra (43)
Magliano Alfieri (2.173)	Magliano Alpi (2.130)	Mango (1.253)
Manta (3.765)	Marene (3.269)	Margarita (1.429)
Marmora (54)	Marsaglia (214)	Moiola (218)
Mombarcaro (250)	Mombasiglio (617)	Monasterolo Casotto (80)
Monasterolo di Savigliano (1.335)	Monchiero (585)	Monforte d'Alba (1.954)
Montà (4.684)	Montaldo di Mondovì (530)	Montanera (714)
Montelupo Albese (480)	Montemale di Cuneo (214)	Monteu Roero (1.634)
Montezemolo (225)	Monticello d'Alba (2.351)	Moretta (4.078)
Murazzano (830)	Neive (3.328)	Naviglie (367)
Niella Belbo (347)	Niella Tanaro (956)	Novello (960)
Oncino (87)	Ormea (1.477)	Ostana (85)
Paesana (2.637)	Pagno (584)	Pamparato (270)
Paroldo (195)	Perletto (260)	Perlo (108)
Pianfei (2.100)	Piasco (2.696)	Pietraporzio (73)
Piobesi d'Alba (1.403)	Piozzo (984)	Pocapaglia (3.287)
Polonghera (1.112)	Pradleves (241)	Priocca (2.025)
Priola (658)	Revello (4.193)	Rifreddo (1.050)
Roascio (91)	Robilante (2.147)	Roburent (476)
Rocca Cigliè (125)	Rocca de' Baldi (1.565)	Roccabruna (1.531)
Roccasparvera (743)	Roccavione (2.636)	Rocchetta Belbo (155)
Roddino (409)	Rodello (963)	Ruffia (364)
Sale delle Langhe (472)	Sale San Giovanni (154)	Saliceto (1.184)
Saluzzo (17.433)	Sambuco (86)	San Benedetto Belbo (151)
San Damiano Macra (414)	Sanfrè (3.050)	Sanfront (2.289)
Sant'Albano Stura (2.357)	Santa Vittoria d'Alba (2.874)	Scagnello (174)
Scarnafigi (2.149)	Serralunga d'Alba (554)	Serravalle Langhe (300)
Sinio (478)	Sommariva Perno (2.694)	Stroppio (96)
Tarantasca (2.166)	Torre Bormida (162)	Torre Mondovì (489)
Torre San Giorgio (744)	Torresina (48)	Trezzo Tinella (303)
Trinità (2.231)	Valgrana (808)	Valloriate (99)
Venasca (1.348)	Verduno (562)	Verzuolo (6.417)
Vignolo (2.643)	Villafalletto (2.859)	Villanova Solaro (735)
Villar San Costanzo (1.541)	Viola (359)	Vottignasco (497)

Provincia di Novara (56 Comuni)

Agrate Conturbia (1.520)	Ameno (850)	Armeno (2.110)
Arona (13.675)	Barengo (730)	Bellinzago Novarese (9.444)

Bolzano Novarese (1.149)	Borgolavezzaro (1.956)	Briga Novarese (2.763)
Briona (1.105)	Caltignaga (2.504)	Cameri (10.660)
Carpignano Sesia (2.470)	Casalbeltrame (991)	Casalino (1.523)
Castellazzo Novarese (316)	Castelletto sopra Ticino (9.826)	Cavaglietto (381)
Cavallirio (1.307)	Cerano (6.712)	Colazza (530)
Cressa (1.604)	Cureggio (2.576)	Fara Novarese (2.007)
Fontaneto d'Agogna (2.592)	Galliate (15.551)	Gargallo (1.764)
Gattico-Veruno (5.224)	Ghemme (3.386)	Gozzano (5.487)
Grignasco (4.345)	Maggiora (1.609)	Mandello Vitta (228)
Marano Ticino (1.568)	Massino Visconti (1.124)	Meina (2.372)
Momo (2.393)	Oleggio (14.204)	Oleggio Castello (2.203)
Orta San Giulio (1.131)	Paruzzaro (2.143)	Pella (894)
Pisano (779)	Pogno (1.350)	Prato Sesia (1.849)
Recetto (956)	Romagnano Sesia (3.677)	Romentino (5.625)
San Maurizio d'Opaglio (2.994)	Sillavengo (556)	Sizzano (1.360)
Sozzago (1.088)	Terdobbiate (459)	Tornaco (875)
Vespolate (2.015)	Vicolungo (826)	

Città metropolitana Torino (204 Comuni)

Agliè (2.562)	Airasca (3.660)	Ala di Stura (467)
Almese (6.331)	Alpette (240)	Andezeno (2.036)
Andrate (474)	Arignano (1.072)	Balme (105)
Banchette (3.085)	Barbania (1.570)	Barone Canavese (556)
Bobbio Pellice (539)	Borgaro Torinese (11.827)	Borgiallo (582)
Borgofranco d'Ivrea (3.555)	Borgone Susa (2.151)	Bosconero (3.066)
Brandizzo (8.701)	Bricherasio (4.616)	Brozolo (454)
Bruino (8.489)	Buriasco (1.337)	Burolo (1.105)
Busano (1.622)	Buttiglieria Alta (6.304)	Cafasse (3.310)
Caluso (7.388)	Campiglione Fenile (1.330)	Candia Canavese (1.209)
Candiolo (5.610)	Canischio (286)	Cantalupa (2.602)
Cantoira (596)	Caprie (2.060)	Carema (739)
Caselette (3.034)	Castagneto Po (1.763)	Castagnole Piemonte (2.179)
Castiglione Torinese (6.469)	Cavour (5.374)	Cercenasco (1.782)
Ceresole Reale (159)	Cesana Torinese (913)	Chianocco (1.552)
Chiaverano (1.985)	Chieri (35.916)	Chiesanuova (231)
Chiomonte (870)	Chiusa di San Michele (1.556)	Ciconio (364)
Cintano (240)	Cinzano (323)	Coassolo Torinese (1.444)
Coazze (3.218)	Collegno (48.574)	Colleretto Castelnuovo (312)
Colleretto Giacosa (596)	Condove (4.437)	Corio (3.048)

Cossano Canavese (440)	Cumiana (7.821)	Druento (8.973)
Exilles (241)	Fiorano Canavese (735)	Foglizzo (2.265)
Forno Canavese (3.230)	Front (1.613)	Frossasco (2.799)
Garzigliana (530)	Gassino Torinese (9.361)	Giaglione (592)
Giaveno (16.214)	Groscavallo (191)	Grosso (987)
Ingria (42)	Inverso Pinasca (697)	Issiglio (409)
La Cassa (1.773)	Leini (16.321)	Lessolo (1.777)
Levone (443)	Locana (1.339)	Lombardore (1.670)
Loranzè (1.149)	Luserna San Giovanni (7.162)	Lusernetta (480)
Macello (1.155)	Maglione (419)	Mattie (658)
Mazzè (4.181)	Meana di Susa (805)	Mercenasco (1.291)
Mezzenile (736)	Monastero di Lanzo (328)	Moncenisio (41)
Montalto Dora (3.304)	Montanaro (5.118)	Moriondo Torinese (853)
Nole (6.803)	Nomaglio (283)	None (7.830)
Oglianico (1.455)	Osasco (1.153)	Oulx (3.293)
Palazzo Canavese (839)	Pancalieri (1.992)	Pavone Canavese (3.635)
Pecetto Torinese (4.046)	Perosa Argentina (3.094)	Perrero (583)
Pessinetto (608)	Pinasca (2.853)	Piobesi Torinese (3.818)
Piossasco (18.087)	Piscina (3.319)	Piverone (1.302)
Poirino (10.179)	Pomaretto (971)	Pont Canavese (3.087)
Pragelato (735)	Prali (249)	Pralormo (1.899)
Pramollo (222)	Prarostino (1.255)	Prascorsano (726)
Pratiglione (458)	Quassolo (339)	Quincinetto (992)
Reano (1.753)	Ribordone (49)	Riva Presso Chieri (4.750)
Rivara (2.496)	Rivarolo Canavese (12.280)	Rivoli (47.481)
Robassomero (3.052)	Rocca Canavese (1.667)	Roletto (1.988)
Romano Canavese (2.642)	Rondissone (1.849)	Rorà (227)
Rubiana (2.391)	Rueglio (788)	Salassa (1.792)
Salbertrand (605)	Salza di Pinerolo (74)	San Carlo Canavese (4.010)
San Colombano Belmonte (358)	San Didero (516)	San Francesco al Campo (4.847)
San Germano Chisone (1.691)	San Gillio (3.217)	San Giorgio Canavese (2.534)
San Giorio di Susa (987)	San Martino Canavese (811)	San Pietro Val Lemina (1.457)
San Ponso (248)	San Raffaele Cimena (3.146)	San Sebastiano da Po (1.861)
San Secondo di Pinerolo (3.597)	Sangano (3.686)	Sant'Ambrogio di Torino (4.597)
Sant'Antonino di Susa (4.064)	Sauze d'Oulx (1.043)	Sauze di Cesana (251)
Sciolze (1.463)	Settimo Torinese (46.056)	Settimo Vittone (1.491)
Sparone (928)	Strambinello (260)	Strambino (6.080)
Susa (5.940)	Tavagnasco (745)	Torrazza Piemonte (3.000)
Torre Pellice (4.591)	Traversella (319)	Traves (486)

Usseaux (178)	Usseglio (195)	Vaie (1.389)
Val di Chy (1.235)	Valchiusa (1.003)	Vallo Torinese (780)
Valprato Soana (90)	Varisella (850)	Vauda Canavese (1.435)
Verolengo (4.782)	Verrua Savoia (1.341)	Vestignè (753)
Vialfrè (257)	Vidracco (482)	Villafranca Piemonte (4.562)
Villanova Canavese (1.205)	Villar Dora (2.795)	Villar Focchiardo (1.955)
Villar Pellice (1.047)	Villar Perosa (3.898)	Villarbasse (3.500)
Villareggia (996)	Villastellone (4.472)	Vinovo (15.154)
Vische (1.196)	Viù (1.023)	Volvera (8.521)

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (54 Comuni)

Antrona Schieranco (400)	Anzola d'Ossola (381)	Arizzano (1.941)
Arola (241)	Aurano (103)	Baceno (869)
Bannio Anzino (476)	Bee (758)	Cambiasca (1.568)
Cannero Riviera (910)	Cannobio (5.000)	Caprezzo (171)
Casale Corte Cerro (3.385)	Ceppo Morelli (301)	Cossogno (668)
Craveggia (758)	Crodo (1.419)	Germagno (181)
Ghiffa (2.294)	Gignese (1.055)	Gravellona Toce (7.671)
Gurro (190)	Intragna (100)	Loreglia (217)
Madonna del Sasso (371)	Malesco (1.360)	Masera (1.476)
Massiola (117)	Mergozzo (2.156)	Miazzina (368)
Montecrestese (1.273)	Montescheno (380)	Nonio (844)
Oggebbio (854)	Ornavasso (3.354)	Pallanzeno (1.102)
Piedimulera (1.465)	Pieve Vergonte (2.453)	Premeno (764)
Premia (544)	Quarna Sopra (252)	Re (698)
San Bernardino Verbano (1.256)	Santa Maria Maggiore (1.290)	Toceno (727)
Trontano (1.632)	Valle Cannobina (465)	Valstrona (1.163)
Vanzone con San Carlo (390)	Varzo (1.940)	VERBANIA (29.856)
Vignone (1.195)	Villette (273)	Vogogna (1.707)

Provincia di Vercelli (40 Comuni)

Alagna Valsesia (730)	Alice Castello (2.503)	Asigliano Vercellese (1.382)
Bianzè (1.841)	Buronzio (851)	Carcoforo (72)
Caresanablot (1.088)	Carisio (772)	Casanova Elvo (222)
Cervatto (50)	Cigliano (4.295)	Costanzana (761)
Crescentino (7.636)	Crova (372)	Desana (1.063)
Fobello (186)	Formigliana (497)	Guardabosone (334)
Mollia (93)	Moncrivello (1.376)	Motta de' Conti (741)

Olcenengo (787)	Oldenico (217)	Palazzolo Verellese (1.105)
Pertengo (305)	Quarona (3.804)	Quinto Verellese (391)
Rassa (62)	Rive (424)	Roasio (2.250)
Rovasenda (912)	Salasco (207)	Sali Verellese (99)
San Giacomo Verellese (277)	Scopa (373)	Stroppiana (1.172)
Tricerro (680)	VERCELLI (45.176)	Villarboit (386)
Villata (1.550)		

In sintesi, i numeri delle elezioni comunali in Piemonte sono i seguenti:

- comuni al voto: **801** su 1.180 comuni piemontesi (67,9%)
- comuni >15.000 ab: **18** su 801 (2,2%)
- comuni ≤15.000 ab: **783** su 801 (97,8%)
- capoluoghi di provincia: **3**

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data della votazione⁴.

Gli articoli 41, 42, 43 e 44 del DPR 570/1960, a cui si rinvia, disciplinano le modalità di esercizio del voto da parte di quegli elettori ricoverati in luoghi di cura ovvero affetti da gravi impedimenti fisici che non consentono loro di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell'Unione europea⁵ residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 *“Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”*.

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali (art.3) e deve contenere:

- una dichiarazione indicante la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;

⁴ Costituzione art. 48, co. 1.

⁵ Oltre all'Italia, fanno parte dell'Unione europea i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta;
- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte possono (art.1, comma 5):

- esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale gli interessati devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*) anche quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Dlgs 12 aprile 1996, n. 197 (*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*) e precisamente:

- una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Documenti necessari per votare

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 "*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*", è stata istituita la **Tessera elettorale personale** a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma dell'articolo 13 della legge 120/1999 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

La tessera elettorale va esibita presso la sezione elettorale di votazione, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria⁶.

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto⁷.

INCANDIDABILITÀ - INELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ

Incandidabilità

Con il **D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190*”, è stata adottata la normativa in materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con riferimento a tutti i livelli della rappresentanza politica.

Ai fini di questa pubblicazione, l'analisi è necessariamente focalizzata sul Capo IV, “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali” (artt. 10-12) e sul Capo V “Disposizioni comuni, transitorie e finali”.

L'articolo 10 del D. Lgs 235/2012 abroga l'articolo 58⁸ del D. LGS. 267/2000, che fino a quel momento aveva disciplinato l'incandidabilità, riproducendone sostanzialmente il contenuto e integrandolo con ulteriori fattispecie, coerentemente con le scelte operate a livello politico nazionale e regionale.

⁶ DPR 299/2000 art.1, co. 2.

⁷ DPR 299/2000 art. 4, commi 5, 6, 7.

⁸ Articolo abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. a), D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art 18, comma 1 del medesimo D. Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D. Lgs. 235/2012.

Non possono, dunque, essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministratore dei consorzi, presidente e componente dei consigli o delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. LGS. 267/2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a). Si tratta di una nuova causa di incandidabilità, derivante da condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., (non prevista nell'art. 58 D. LGS. 267/2000).
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis⁹ del codice penale.

⁹ Reato, di derivazione sopranazionale, introdotto nell'ordinamento dalla legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che all'articolo 1, comma 75, lett. r) prevede che dopo l'articolo 346 del Codice penale sia inserito l'articolo 346 bis, che reca "(Traffico di influenze illecite): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

La norma amplia le ipotesi previste nell'articolo 58 del D. LGS. 267/2000 introducendo ipotesi di reati contro la Pubblica amministrazione che in caso di condanna definitiva comporterebbero l'incandidabilità;

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (il testo riproduce fedelmente la disciplina contenuta nell'art. 58, comma 1, lett. d), del D. LGS. 267/2000). La condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione costituisce il limite edittale sotto il quale l'incandidabilità non viene in essere);
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

Non possono pertanto essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, né ricoprire cariche istituzionali locali, gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., nonché i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (già considerati alla precedente lettera b), ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), nei cui confronti il tribunale, con proprio provvedimento, abbia adottato una misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque (art. 8 d.lgs. 159/2011).

Le disposizioni fin qui esaminate in materia di incandidabilità si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza del consiglio (provinciale), comunale e circoscrizionale, nonché della giunta comunale o del sindaco o di assessori comunali (art. 10, comma 2, d.lgs. 235/2012).

Tra le cause di incandidabilità ivi individuate deve essere inclusa la **sentenza di patteggiamento** ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, che, come indicato nel comma 1-bis dell'articolo 445 c.p.p. "*Effetti dell'applicazione della pena su richiesta*", è equiparata a una pronuncia di condanna (art.15, comma 1, d.lgs. 235/2012).

Con riferimento a tale fattispecie, l'incandidabilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, opera nel solo caso di sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 235/2012.

L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitante limitazione del diritto di elettorato attivo o passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 28 c. p., nonché di una delle misure di prevenzione e di sicurezza previste dall'art. 2, lettera b) e c) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223¹⁰ (art.15, comma 2, d.lgs. 235/2012).

L'ordinamento, limitatamente a quelle accertabili nella fase di ammissione delle candidature, prevede ulteriori cause ostative alla candidatura:

1) l'art. 143, comma 11, del D. LGS. 267/2000¹¹ dispone che *“fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”*.

2) l'art. 248 del D. LGS. 267/2000 *“Conseguenza della dichiarazione di dissesto”*, al comma 5 dispone che *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20¹², gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.*

I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli

¹⁰ D.P.R. 223/1967 *“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”*:

Art. 2: Non sono elettori: b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

¹¹ La cui rubrica reca: *“Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”*.

¹² Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 10 comma 1, d. lgs. 235/2012, ovvero hanno riportato condanne per i reati specificati sub a), b), c), d), e), f) è **nulla**. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida della elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni di incandidabilità¹³.

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti indicati di cui al comma 1, art. 10, D. lgs. n. 235/2012, emesse nei confronti dei presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice competente, all’organo consiliare di rispettiva competenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, nonché al prefetto territorialmente competente.

La sentenza di riabilitazione ai sensi art. 178 e seguenti del codice penale è causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo¹⁴. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo (art.15, comma 3).

Cancellazione dalle liste per incandidabilità

Con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati e alla necessaria documentazione a corredo, così come previsto negli articoli 28 e 32 del D.P.R. n. 570/1960, l’articolo 12 comma 1 del d.lgs 235/2012 prescrive che venga resa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità (art.12, comma 1).

¹³ D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 art. 10 comma 3.

¹⁴ Art. 179 C. P., comma 1: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La dichiarazione resa a norma dell'articolo 46 viene considerata come resa a pubblico ufficiale e, qualora mendace per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice potrebbe disporre l'applicazione della interdizione temporanea dagli uffici, così come previsto nell'articolo 76, commi 3 e 4 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"¹⁵.

Le commissioni elettorali circondariali¹⁶, a norma degli articoli 30 e 33 del D.P.R. 570/1960, entro il termine previsto per la l'ammissione delle liste, cancellano dalle stesse i nominativi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (art.12, comma 2). Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica e di controllo come sopra illustrate, la condizione stessa verrà rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alle operazioni di proclamazione (art.12, comma 4).

Contro le decisioni delle commissioni elettorali relative alla cancellazione dalle liste di candidati che non abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ex art 10, ovvero per i quali ne sia stata accertata d'ufficio la sussistenza, è competente a decidere, ai sensi dell'art 129 del D. lgs. n. 104/2010, il Tribunale amministrativo regionale, al quale è possibile ricorrere nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Ineleggibilità

L'art. 55 del D. LGS. 267/2000 prevede che siano eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

¹⁵ Tali disposizioni recitano:

"3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

¹⁶ Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla riacquiescenza delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

Gli stessi requisiti sono necessari per la nomina a vice sindaco e ad assessore comunale. Possono, altresì, essere eletti alle cariche di consigliere e componente della giunta, con esclusione della carica di vice sindaco, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197¹⁷.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: prevedere che i titolari di determinate cariche, di considerevole importanza a livello istituzionale, vengano esclusi dalla possibilità di rivestire determinati uffici elettivi per evitare interferenze sia nel procedimento elettorale sia nella formazione del consenso grazie alle cariche rivestite (pericolo di *captatio benevolentiae* ovvero *metus publicae potestatis*), ovvero che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione precedentemente svolta.

Di conseguenza, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e incorrono nella decadenza.

Le cause di ineleggibilità, infatti, non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale purché siano rimosse entro i termini di legge.

Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse, con la cessazione delle funzioni, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, secondo quanto disposto nel comma 2 dell'art. 60 del D. LGS. 267/2000, 180 giorni prima della data di scadenza degli organi interessati¹⁸; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti quali dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa. Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola dell'eleggibilità; pertanto, le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono

¹⁷ D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 art. 5 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”.

¹⁸ D. LGS. 267/2000, “Ineleggibilità”, articolo 60 comma 2: “Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni”.

ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore.

Una particolare forma di ineleggibilità è quella prevista nel comma 2 dell'articolo 51 del D. LGS. 267/2000: **“Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.** E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie¹⁹.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51 del D. LGS. 267/2000 è stato modificato dal d.l. 29 gennaio 2024, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 per cui, relativamente i sindaci dei **comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**, non sono immediatamente rieleggibili allo scadere del **terzo mandato. Nessun limite di eleggibilità è invece previsto per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti**²⁰.

I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del D.L. 7/2024 sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Peraltro, un'eventuale illegittima rielezione del sindaco per un terzo (o quarto) mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 del D. LGS. 267/2000 che dispone che, nella prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del titolo III, capo II, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69²¹ del D. LGS. 267/2000.

¹⁹ D. LGS. 267/2000, articolo 51, comma 3:” Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

²⁰ D. LGS. 267/2000, articolo 51, comma 2: “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

²¹ D. LGS. 267/2000, art 69: “1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista dall'articolo 70²² del D. LGS. 267/2000, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco.

Ai sensi dell'articolo 60 del D. LGS. 267/2000 sono, pertanto, ineleggibili:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) *(abrogato)*;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
²² D. lgs. 267/2000, art. 70: "1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."

- 11) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

L'articolo 61 del D. LGS. 267/2000, infine, prescrive che non possono essere eletti alla carica di sindaco:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale;
- 3) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Incompatibilità

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona perché tale soggetto potrebbe diventare portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

Il D. LGS. 267/2000 prevede agli articoli da 63 a 66, come modificati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), diverse fattispecie di incompatibilità.

L'art. 64 prevede **l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.**

Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina e al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti²³.

L'articolo 65 del D. LGS. 267/2000, come modificato dalla legge 56/2014, sempre in tema di **incompatibilità fra livelli di rappresentanza politica**, stabilisce che:

- a) le cariche di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;
- b) le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune;
- c) la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Tuttavia, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella politico-amministrativa di livello regionale.

L'articolo 66, **con riferimento alle aziende ospedaliere e sanitarie locali** stabilisce che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

L'articolo 63, la cui rubrica reca genericamente "**Incompatibilità**", elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente da configurare conflitto di interessi sia per la professione svolta ovvero per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Pertanto, **non può ricoprire la carica di sindaco e consigliere comunale:**

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

²³ Altre limitazioni, relative alle incompatibilità familiari, sono contemplate nel quarto comma dell'articolo 64, che così dispone: "Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia".

- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718²⁴, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di, ovvero conseguente a, sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con *decisum* passato in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

²⁴ L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 718: "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

L'ipotesi di cui al numero 2) non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici, mentre l'ipotesi di cui al numero 4) non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Al fine della rimozione delle cause di incompatibilità, preesistenti e scoperte dopo l'elezione o a essa sopravvenute, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 69, **commi da 2 a 7** del d.lgs. 267/2000²⁵.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1 comma 2²⁶ della legge 215/2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti ²⁷, fermo

²⁵ Tale disposizioni recitano:

“2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio”.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

²⁶ Art. 1, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 215: “Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

²⁷ L. n. 56/2014 art. 1 comma 139: “all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti»”.

Il D.L. 13-8-2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” – all'art 13, comma 3 recita: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al

restando quanto previsto dall'articolo 62 del D. LGS. 267/2000: l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Viene così introdotto un divieto di cumulo che copre tutti i ruoli politici locali più significativi e che si inserisce nella tendenza a introdurre diaframmi in termini di compatibilità fra cariche politiche e politico-amministrative.

DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Per la disciplina della campagna elettorale si rinvia ai seguenti link:

https://www.cr.piemonte.it/dwd/speciale_elezioni_2024/propagandaelettorale.pdf

https://www.cr.piemonte.it/dwd/speciale_elezioni_2024/normativa_spese_elettorali.pdf

LE SPESE ELETTORALI

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*”, all'art. 13 prevede i limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali dei **comuni sopra i 15.000 abitanti**.

La stessa legge prevede anche l'applicazione, **in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti**, di alcune norme della legge 515/1993 in materia di mandatario elettorale, rendiconti, tipologia, pubblicità e controlli delle spese elettorali²⁸.

Limiti delle spese elettorali

La legge 6 luglio 2012, n. 96, all'articolo 13, commi 1-5, prevede che:

primo periodosi applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta”.

²⁸ Legge 6 luglio 2012 n. 96, art. 13, comma 6.

- a) **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- b) **nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- c) **nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- d) **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato **alla carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- e) **nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- f) **nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato** alla **carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- g) **nei medesimi comuni di cui alle lettere d), e), f)** le spese per la campagna elettorale di ciascun **partito, movimento o lista** che partecipa all'elezione, escluse le

spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Il mandatario elettorale

La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) prevede che **nei comuni con più di 15.000 abitanti**, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di **un mandatario elettorale**²⁹.

I compiti del mandatario elettorale sono individuati dall'articolo 7, comma 4, della L. 515/1993³⁰.

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (articolo 13), competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato (art.7, comma 3).

Non sono tenuti alla nomina del mandatario i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere e depositare il rendiconto delle spese elettorali.

Pubblicità delle spese elettorali

I candidati eletti devono trasmettere entro tre mesi dalla data delle elezioni una dichiarazione delle spese elettorali³¹ al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio

²⁹ L.515/93, art.7, comma 3. “Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.”

³⁰ L. 515/93, art. 7, comma 4 “il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato”.

³¹ Cfr. articolo 2, comma 1, n. 3), della L.441/1982: “una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di

regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute, sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario³².

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese sono tenuti anche i **candidati non eletti**, entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione³³.

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio regionale lo diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.822,84 a 103.291,38€. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica³⁴.

I rappresentanti di **partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati** presenti nelle elezioni devono depositare presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo va anche presentata all'Ufficio elettorale centrale che ne cura la pubblicità.

Qualora non si provveda al deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro³⁵.

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti”.

³² L. 515/1993 art. 7, co. 6, come richiamato dalla L. 96/2012 art. 13, comma 6.

³³ L. 515/1993 art. 7, co. 7 come richiamato dalla L. 96/2012 art. 13, comma 6.

³⁴ L. 515/1993 art. 15, co. 8 come richiamato dalla L. 96/2012 art. 13, comma 6.

³⁵ Art. 13, comma 7 L. 96/2012.

IL SISTEMA ELETTORALE

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

I comuni, relativamente al procedimento elettorale, sono divisi in due fasce demografiche:

- inferiori ai 15.000 abitanti;
- superiori ai 15.000 abitanti.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

L'elezione del Consiglio comunale si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione diretta del sindaco.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale³⁶. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere nell'albo pretorio (art.71, comma 2 D. LGS. 267/2000).

Il voto è pertanto unico, sia che il corpo elettorale voti la lista sia che voti per eleggere il sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. Chi vota, segnando il contrassegno, può:

- votare il candidato o la candidata alla carica di sindaco;
- **nei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti**, esprimere altresì **un voto di preferenza** per un candidato o una candidata alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.
- **nei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti**, esprimere **fino a due preferenze**. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art.71, comma 5, D. LGS. 267/2000).

E' proclamato eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di

³⁶ La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art.71, comma 3 D. LGS. 267/2000).

ulteriore parità viene eletto sindaco il più anziano di età (art.71, comma 6 D. LGS. 267/2000).

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco a essa collegato (art.71, comma 7, D. LGS. 267/2000) ³⁷.

Alla lista collegata al candidato o candidata sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio³⁸. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste sulla base del metodo d'Hondt (art. 71, comma 8 D. LGS. 267/2000).

A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,... sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria a essa appartenenti³⁹.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. (art. 71, comma 9, D. LGS. 267/2000).

La modifica introdotta al comma 10 dell'art. 71, D. LGS. 267/2000 dal D.L. 7/2024 prevede che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla⁴⁰.

³⁷ Alla conclusione del procedimento elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali elettorali, un organo di natura temporanea e neutrale, ovvero l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti (vedi articolo 67, comma 1 D.P.R. 570/1960).

³⁸ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

³⁹ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

⁴⁰ D.L. 7/2024, art. 4, comma 2: "Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto".

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata sindaco deve dichiarare il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. art. 72, commi 1 e 2 D. LGS. 267/2000).

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

Il corpo elettorale può:

- **esprimere un voto per la lista prescelta**, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando le proprie preferenze verso scrivendo il cognome di non più di due tra candidati e candidate compresi nella lista votata (art.73, comma 3 D. LGS. 267/2000). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art.73, comma 3 D. LGS. 267/2000) ⁴¹;
- **esprimere un voto per un candidato o una candidata sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (**possibilità di voto disgiunto**) (art.72, comma 3 D. LGS. 267/2000)

E' proclamato sindaco il candidato o la candidata alla carica che ottiene la **maggioranza assoluta** dei voti validi. Se nessuno ottiene tale risultato si procede a un secondo turno elettorale (c.d. **ballottaggio**), che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale

⁴¹ L. 215/2012, art. 2, comma 1, lett. c), n. 2 (modifica dell'art. 71 del D. LGS. 267/2000).

che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. (art.72, commi 4 e 5 D. LGS. 267/2000).

A parità di cifra elettorale, partecipa il più anziano d'età. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria (art.72, comma 6 D. LGS. 267/2000).

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art.72, comma 7 D. LGS. 267/2000).

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto (art.72, comma 8 D. LGS. 267/2000).

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato o la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il più anziano d'età (art.72, comma 9 D. LGS. 267/2000).

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o dell'eventuale secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto **almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia** (art.73 comma 7, D. LGS. 267/2000).

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide⁴² la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio (art.73 comma 8 D. LGS. 267/2000).

⁴² Continua a usarsi il metodo d'Hondt sia per assegnare a ciascuna lista il numero dei consiglieri sia per assegnarli all'interno di un gruppo di liste.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo (art.73 comma 9 D. LGS. 267/2000).

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi (art.73 comma 10 D. LGS. 267/2000).

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessun'altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi (art.73 comma 10 D. LGS. 267/2000).⁴³

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti ma collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio. Nell'ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (art.73 comma 11 D. LGS. 267/2000). Sono quindi proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali⁴⁴. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (art.73 comma 12 D. LGS. 267/2000).

Il D.L. 7/2024, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 38/2024, stabilisce inoltre che si applicano gli articoli 72 e 73 del D. LGS. 267/2000 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (art. 3, comma 1).

⁴³ I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi, art. 73, comma 8 del D. LGS. 267/2000.

⁴⁴ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI SISTEMI ELETTORALI COMUNALI

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI

Sistema elettorale

Elezione dei consiglieri avviene con **sistema maggioritario** contestualmente elezione sindaco. viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto nell'unico turno elettorale il maggior numero di voti (cd. *sistema plurality* in cui è sufficiente la maggioranza relativa).

Liste

Ogni candidatura a sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere che comprende un numero di candidati **non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 3/4.**

Parità di genere

Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la **rappresentanza di entrambi i sessi.** Nei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 con arrotondamento all'unità superiore. L'espressione di due preferenze deve riguardare candidati di sesso diverso pena annullamento della seconda preferenza.

Espressione e attribuzione del voto

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco segnando il relativo contrassegno. Nei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti possibilità di espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere, in quelli con popolazione oltre i 5000 abitanti possibilità di esprimere due preferenze. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere ottiene tanti voti quanti quelli conseguiti dal candidato sindaco ad essa collegato.

Formula elettorale

Attribuzione dei 2/3 dei seggi assegnati al consiglio con arrotondamento all'unità superiore alla lista collegata al sindaco eletto. Attribuzione dei seggi rimanenti alle altre liste con il sistema proporzionale d'Hondt. Elezione all'interno di ogni lista dei candidati che hanno ottenuto maggior numero di preferenze.

Ammissione unica lista

Nel caso di ammissione di una lista elezione di tutti i componenti la lista medesima e del candidato sindaco collegato a condizione che abbia conseguito un numero di voti non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% (per il solo 2024 la percentuale scende al 40%) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Sistema elettorale

Sistema maggioritario a doppio turno. Elezione al primo turno del candidato sindaco che ha ottenuto **la maggioranza assoluta** dei voti validi. Nel caso di mancato raggiungimento della soglia del 50% dei voti si procede ad **un turno di ballottaggio** la seconda domenica successiva al primo turno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Elezione nel ballottaggio del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Liste

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio regionale.
Per i candidati al ballottaggio rimangono fermi collegamenti con le liste del primo turno, fatta salva possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste entro sette giorni dalla prima votazione.

Disciplina del voto

L'elettore tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta vota sia per il sindaco che per la lista collegata. Previsione della **possibilità del voto disgiunto**, ovvero del voto a un candidato sindaco non collegato alla lista prescelta.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A
15.000 ABITANTI

Sistema elettorale

Sistema elettorale **proporzionale** (metodo d'Hondt) **con premio di maggioranza**

Liste

Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 2/3 con arrotondamento all'unità superiore.

Parità di genere

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 con arrotondamento all'unità superiore.
L'espressione di **due preferenze** deve riguardare **candidati di sesso diverso** pena annullamento della seconda preferenza.

Espressione del voto

Il voto alla lista si esprime tracciando un segno sul suo contrassegno. Possibilità di **esprimere fino a due preferenze**.

Soglia di sbarramento

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno ottenuto nel primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Premio di maggioranza

Alla lista o al gruppo di liste collegati al sindaco eletto al primo turno, che ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato, ove già non conseguiti, almeno il 60% dei seggi del consiglio e a condizione che nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi. Alla lista o al gruppo di liste collegati al sindaco eletto al secondo turno viene assegnato almeno il 60% dei seggi del consiglio nel caso in cui non abbiano già ottenuto tale percentuale di seggi e a condizione che nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato nel primo turno il 50% dei voti validi. I seggi rimanenti vengono comunque assegnati alle altre liste o gruppi di liste con il sistema proporzionale d'Hondt.

Formula elettorale

L'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste non collegate al sindaco eletto avviene secondo il metodo proporzionale d'Hondt: divisione della cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2,3,4...e attribuzione dei seggi in corrispondenza dei migliori quozienti di tali divisioni. Utilizzo del metodo d'Hondt anche per il riparto dei seggi conseguiti da un gruppo di liste tra le sue diverse liste componenti. **Riserva di seggio al candidato non eletto sindaco di ogni lista che abbia conseguito almeno un seggio.** Nel caso di un gruppo di liste il seggio riservato al candidato sindaco non eletto viene detratto dai seggi complessivamente conseguiti dal gruppo medesimo. All'interno di ciascuna lista che ha ottenuto seggi, elezione dei candidati consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.